



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1394

Prot. n. Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32, concernente "interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale": requisiti di accesso e criteri di selezione per l'accesso alle attività. Modificazione a deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015.

Il giorno **19 Agosto 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	UGO ROSSI
Presenti:	VICEPRESIDENTE	ALESSANDRO OLIVI
	ASSESSORE	CARLO DALDOSS
		SARA FERRARI
		TIZIANO MELLARINI
Assenti:	ASSESSORE	MICHELE DALLAPICCOLA
		MAURO GILMOZZI
		LUCA ZENI
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la L.P. n. 32 del 27 novembre 1990, n. 32 concernente “interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale”;
- vista la propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015 che stabilisce i requisiti di accesso e i criteri di selezione per l'accesso agli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale;
- preso atto che la deliberazione citata prevede che per coloro cui manchino più di 5 anni alla maturazione dei requisiti pensionistici, compatibilmente con le risorse programmate e i posti di lavoro che si renderanno disponibili, secondo i principi del collocamento mirato e seguendo criteri di rotazione per assicurare a tutti i soggetti segnalati un'occasione di lavoro, vengano offerti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche non continuativamente per garantire la rotazione dei dipendenti, per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi.
In particolare, al fine di garantire la rotazione dei dipendenti, chi è stato occupato in rapporti a termine per una durata complessiva pari a 24 mesi, sarà sospeso dalla graduatoria e non sarà oggetto di ulteriori rapporti a termine per una durata pari a 12 mesi. Terminati tali periodi di sospensione, a tali lavoratori potranno essere nuovamente offerti rapporti di impiego secondo l'ordine di graduatoria. Al fine di facilitare la ricollocazione nel mercato del lavoro ordinario, tali lavoratori saranno inoltre inseriti da Agenzia del Lavoro in percorsi di politica attiva del lavoro nei periodi di non lavoro. Qualora non abbia esito positivo il/i tentativo/i di ricollocazione, gli stessi rimarranno in graduatoria al fine dell'assegnazione di eventuali ulteriori offerte di lavoro;
- preso atto che, successivamente alla deliberazione citata, la L.P. n. 20 del 30 dicembre 2015 all'articolo 25, modificando ed integrando l'articolo 7 della LP n. 32/1990 sopra citata, stabilisce che *“in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale la commissione provinciale per l'impiego stabilisce la durata dei contratti in relazione alla tipologia di mansione assegnata ai lavoratori e agli ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa”*;
- considerato che in data 26 febbraio 2016, con propria deliberazione n. 215 sono stati disciplinati i requisiti di accesso e i criteri di selezione per l'accesso alle attività stagionali, confermando il contenuto della propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015 quanto ai criteri di selezione e requisiti di accesso alle attività con riguardo ai lavoratori iscritti alla lista di mobilità o licenziati per giustificato motivo oggettivo da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- verificato che alcuni tipi di lavori socialmente utili, pur rappresentando attività di supporto all'attività ordinaria dell'ente ospitante, per la specificità delle mansioni, la riservatezza delle informazioni trattate e la necessità di un particolare rapporto fiduciario richiedono l'adibizione di personale che non può essere facilmente fungibile;
- ritenuto pertanto che nei casi di cui al punto precedente, la Commissione provinciale per l'impiego possa stabilire che l'impiego nelle attività possa avere una durata complessiva anche superiore ai 24 mesi;
- visto il parere positivo espresso dalla Cpi nella riunione del 4 agosto 2016;

- ritenuto non necessario il parere della competente Commissione consiliare, trattando la presente un mero adeguamento tecnico a disposizioni legislative sopravvenute alla propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015 ed in relazione alle quali la propria deliberazione n. 215 del 26 febbraio 2016 nulla aveva disposto;
- visti i pareri favorevoli dei servizi di staff, espressi con le note n. 4245 del 10 agosto 2016 da parte del Dipartimento affari finanziari e n. 424798 del 10 agosto 2016 da parte del Servizio pianificazione e controllo strategico;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare l'allegato alla propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015 dopo l'ultimo capoverso dei punti 6) “ limite di permanenza nel sistema” e 8) “regime transitorio”, con il seguente capoverso:
“La Commissione Provinciale per l'Impiego può autorizzare, su proposta dell'Assessore competente, in relazione alla specificità delle mansioni svolte, alla riservatezza delle informazioni trattate e alla necessità di un particolare rapporto fiduciario, deroghe rispetto alla durata massima complessiva di 24 mesi di impiego, entro il limite massimo di complessivi 48 mesi di lavoro. Può altresì stabilire, sempre entro il limite massimo di complessivi 48 mesi di lavoro, la durata dei contratti in relazione a specifiche tipologie di mansioni e/o ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa”.
2. Di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l'allegato recante i requisiti e criteri di selezione per l'accesso alle attività disciplinate dalla L.P. n. 32 del 27 novembre 1990, come integrato al punto 1.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

ALLEGATO.

Requisiti di accesso e criteri di selezione per l'accesso alle attività disciplinate dalla L.P. n. 32 del 27 novembre 1990 (interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

1) Requisiti per l'accesso

Per accedere al sistema dei lavoratori socialmente utili di cui alla l.p. n. 32/1990 il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto in lista di mobilità e aver cessato o cessare dal godimento della relativa indennità nel semestre successivo a quello di presentazione della domanda; oppure essere stati licenziati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per motivi oggettivi connessi a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività produttiva o aver rassegnato le dimissioni per giusta causa a fronte della mancata corresponsione delle retribuzioni e aver cessato o cessare dal godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale ed, eventualmente, regionale o provinciale entro il semestre successivo a quello di presentazione della domanda;(vedasi paragrafo 3.); oppure, essere stati licenziati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per motivi oggettivi connessi a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività produttiva o aver rassegnato le dimissioni per giusta causa a fronte della mancata corresponsione delle retribuzioni dal 01.02.2012, al momento del licenziamento non essere stati in possesso dei requisiti contributivi o anagrafici richiesti per l'accesso previsti dalle deliberazioni della C.P.I. al tempo vigenti, avere successivamente instaurato almeno un rapporto a termine o parasubordinato della durata di almeno 6 mesi e avere cessato dal relativo sostegno al reddito;
- essere in stato di disoccupazione;
- essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi immediatamente antecedenti la cessazione dal rapporto di lavoro o da 10 anni nel corso della vita purchè residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda;
- avere un'età anagrafica, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, di almeno 49 anni per le donne e 53 per gli uomini;
- avere, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, un'anzianità contributiva minima di 15 anni;
- avere al 30 settembre di ogni anno un numero di anni mancanti per la maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento non superiore a 8.

Non è possibile l'inserimento nei lavori socialmente utili di lavoratori/ici che abbiano raggiunto il primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

I requisiti per l'accesso si applicano a tutti i lavoratori cessati dall'impiego dalla data di approvazione della presente deliberazione.

Possono accedere anche i lavoratori cessati dall'impiego fino alla data di approvazione della presente deliberazione, purchè in possesso dei requisiti stabiliti dalle deliberazioni della C.P.I. previgenti, citate al punto 8 della presente deliberazione.

2) Condizioni per l'accesso.

- a) Aver sottoscritto il Patto di servizio eventualmente proposto dal Centro per l'impiego durante il periodo di mobilità o di disoccupazione ed aver rispettato gli impegni sottoscritti nel Piano di azione individuale;
- b) avere rilasciato, al momento della presentazione della domanda, l'autorizzazione a richiedere ad INPS la certificazione aggiornata relativa alla propria situazione contributiva dalla quale si possa dedurre la data prevista di maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, espressa in settimane.

3) domanda di accesso.

La domanda di accesso va presentata al Servizio Lavoro anche tramite Istituto di Patronato convenzionato con la Provincia. Il Servizio Lavoro o l'istituto di Patronato hanno il compito di richiedere l'estratto conto certificativo ad INPS e calcolare il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici. La domanda va presentata entro i seguenti termini:

dal 1 aprile al 30 giugno, per coloro che hanno cessato o cessano di percepire il sostegno al reddito, statale o provinciale, entro il secondo semestre dell'anno,

dal 1 ottobre al 31 dicembre, per coloro che hanno cessato o cessano dal sostegno al reddito, statale o provinciale, entro il primo semestre dell'anno successivo.

Gli Istituti di Patronati dovranno presentare le domande complete al Servizio Lavoro entro i mesi di luglio e gennaio.

Il Servizio Lavoro verifica i requisiti di accesso e stila nel corso dell'anno due elenchi, il primo entro febbraio per coloro che presentano domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il secondo entro agosto per coloro che presentano domanda entro il 30 giugno. Tali elenchi sono ordinati secondo il criterio di priorità del minor periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Trascorsi 12 mesi dalla cessazione del sostegno al reddito non è possibile la presentazione della domanda.

4) graduatorie

Gli elenchi sono inviati al Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (d'ora in avanti SOVA) che provvederà a stilare due graduatorie sommando due diverse tipologie di punteggio ascrivibili ad ogni lavoratore in relazione al numero di mesi mancanti alla pensione e al grado di attivazione nel periodo di disoccupazione.

La prima (A) include il gruppo dei lavoratori con precedenza di inserimento lavorativo cui mancano fino a 60 mesi alla pensione.

La seconda (B) include il gruppo dei lavoratori cui mancano più di 60 mesi alla pensione.

Parametri di riferimento:

- minor periodo mancante al raggiungimento del primo requisito utile pensionistico
- grado di attivazione durante il periodo di disoccupazione.

Dalla somma dei due diversi punteggi risulta il punteggio finale che determina la posizione del lavoratore in graduatoria.

I passaggi dall'una all'altra graduatoria sono ammessi solo quando i lavoratori a tempo determinato raggiungono il requisito di "non più di 60 mesi alla pensione".

a. Modalità attribuzione del punteggio in relazione alla situazione contributiva:

- punti da 1 a 30 in relazione ai semestri mancanti alla prima pensione utile:
 - minimo 1 punto a coloro ai quali manchino 30 o più semestri alla pensione (=180 mesi = 15 anni);
 - massimo 30 punti a coloro ai quali manchino 1 semestre alla pensione.

***GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A
MESI E SEMESTRI MANCANTI AL 1° REQUISITO UTILE ALLA PENSIONE***

N° MESI MANCANTI	N° SEMESTRI MANCANTI	PUNTEGGIO
da 1 a 6	1	30
da 7 a 12	2	29
da 13 a 18	3	28
da 19 a 24	4	27
da 25 a 30	5	26
da 31 a 36	6	25
da 37 a 42	7	24
da 43 a 48	8	23
da 49 a 54	9	22
da 55 a 60	10	21

***GRADUATORIA PER ASSUNZIONE B
MESI E SEMESTRI MANCANTI AL 1° REQUISITO UTILE ALLA PENSIONE***

N° MESI MANCANTI	N° SEMESTRI MANCANTI	PUNTEGGIO
da 61 a 66	11	20
da 67 a 72	12	19
da 73 a 78	13	18
da 79 a 84	14	17
da 85 a 90	15	16
da 91 a 96	16	15
da 97 a 102	17	14
da 103 a 108	18	13
da 109 a 114	19	12
da 115 a 120	20	11
da 121 a 126	21	10
da 127 a 132	22	9
da 133 a 138	23	8
da 139 a 144	24	7
da 145 a 150	25	6
da 151 a 156	26	5

da 157 a 162	27	4
da 163 a 168	28	3
da 169 a 174	29	2
da 175 e oltre	30	1

b. Modalità attribuzione del punteggio in relazione al grado di attivazione

Si considera il periodo in cui il lavoratore è rimasto in lista di mobilità o in disoccupazione, o in attesa di occupazione nell'ambito delle attività di lavori socialmente utili ai sensi della Lp n. 32/1990.

Il grado di attivazione sarà valutato fino ad un massimo di 6 punti.

- 1) Attività lavorativa: 0,5 punto per ogni mese di lavoro calcolato anche sommando periodi più brevi. Il conteggio viene effettuato sommando la durata dei vari contratti, tranne per il lavoro intermittente dove si conteggiano solo le giornate di lavoro dichiarate dal lavoratore al Centro per l'impiego.
 Convenzionalmente si considera la durata di un mese in 30 giorni di calendario, la frazione di mese restante oltre i 15 giorni è computata come mese intero.
 Il lavoro effettuato nell'ambito del "progettone" non va considerato nel punteggio. Viene considerato al pari di attività lavorativa lo svolgimento di attività in lavori socialmente utili ai sensi della normativa nazionale e nell'ambito dell'Intervento 19 del documento degli interventi di politica del lavoro.
- 2) Attività formativa: vengono conteggiati 0,5 punti per ogni percorso formativo frequentato o tirocinio svolto

Le graduatorie saranno aggiornate semestralmente per permettere l'inserimento dei nuovi lavoratori segnalati dal Servizio Lavoro e annualmente (entro fine gennaio) per ricalcolare i punteggi riferiti sia alla posizione contributiva che all'eventuale attività formativa dei lavoratori già inseriti.

A tal fine il lavoratore, a inizio di ogni anno, dovrà presentare all'Agenzia del lavoro eventuale documentazione utile comprovante l'attività formativa e lavorativa effettuata e/o nel caso di rapporti di lavoro a chiamata dichiarazione delle giornate di lavoro svolte. L'Agenzia del lavoro adeguerà il punteggio di attivazione e lo comunicherà al SOVA. Nel contempo il lavoratore presenterà al SOVA la certificazione della situazione contributiva aggiornata rilasciata dai patronati. Lo svolgimento di tirocini viene parificato ad attività formativa.

Il passaggio dalla graduatoria B alla graduatoria A è ammesso solo quando i lavoratori raggiungano i relativi requisiti contributivi. A tale fine i lavoratori dovranno riaggiornare la propria posizione contributiva e presentare la relativa documentazione al SOVA tramite istituto di Patronato.

5) modalità di assunzione

Il SOVA autorizza le cooperative convenzionate ad assumere il personale inserito in graduatoria. Per i lavoratori di cui alla graduatoria A l'inserimento lavorativo potrà avvenire, tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nel rispetto della normativa vigente, tramite contratti a termine anche in successione, nei limiti che saranno individuati dagli accordi di comparto. I contratti di lavoro a tempo determinato potranno avere durata variabile in relazione al tipo di attività, alle esigenze di servizio e dei lavoratori interessati.

Compatibilmente con le risorse programmate e i posti di lavoro che si renderanno disponibili, nel rispetto dei principi del collocamento mirato e individualizzato al fine di rispondere alle attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative pregresse dei lavoratori, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche, della dislocazione geografica dei posti di lavoro in rapporto al domicilio dei lavoratori e al contempo della tipologia delle richieste di intervento inoltrate dagli enti, secondo quanto previsto all'articolo 7 della LP 32/1990 per i soggetti cui mancano non più di 60 mesi (260 settimane) al raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione (anticipata o di vecchiaia), l'obiettivo è di trovare soluzioni lavorative che garantiscano la continuità lavorativa fino alla maturazione del predetto requisito pensionistico.

Il lavoratore ha l'obbligo di accettare il lavoro offerto nell'ambito di 50 chilometri dalla residenza o dal domicilio, o comunque quando il luogo di lavoro sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, pena la perdita di ulteriori occasioni lavorative e la segnalazione all'Agenzia del Lavoro e all'Inps per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Ai soggetti inclusi nella graduatoria B saranno offerti rapporti di lavoro a termine, compatibilmente con le risorse programmate e i posti di lavoro che si renderanno disponibili, secondo i principi del collocamento mirato. I contratti di lavoro a tempo determinato potranno avere durata variabile in relazione al tipo di attività, alle esigenze di servizio e dei lavoratori interessati.

A parità di punteggio verrà data priorità a coloro cui manca il minor periodo alla maturazione dei requisiti pensionistici.

6) limite di permanenza nel sistema

La permanenza nel sistema dei lavori socialmente utili, per coloro cui manchino fino a 5 anni alla pensione, viene garantita fino al raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Per coloro cui manchino più di 5 anni e un giorno fino ad 8 anni, compatibilmente con le risorse programmate e i posti di lavoro che si renderanno disponibili, secondo i principi del collocamento mirato e seguendo criteri di rotazione per assicurare a tutti i soggetti segnalati un'occasione di lavoro, verranno offerti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche non continuativamente per garantire la rotazione dei dipendenti, per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi.

Per coloro cui manchino più di 8 anni alla pensione, che sono cessati dall'impiego fino all'adozione della presente deliberazione e che maturano il requisito di accesso relativo al numero di anni mancanti alla pensione sulla base delle regole antecedenti rispetto a questa deliberazione e declinate al punto 8, compatibilmente con le risorse programmate e i posti di lavoro che si renderanno disponibili, secondo i principi del collocamento mirato e seguendo criteri di rotazione per assicurare a tutti i soggetti segnalati un'occasione di lavoro, verranno offerti rapporti di lavoro a termine, anche non continuativamente per garantire la rotazione dei dipendenti, per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi. In particolare, al fine di garantire la rotazione dei dipendenti, chi è stato occupato in rapporti a termine per una durata complessiva pari a 24 mesi, sarà sospeso dalla graduatoria e non sarà oggetto di ulteriori rapporti a termine per una durata pari a 12 mesi. Per i lavoratori agricoli il periodo di sospensione è calcolato conteggiando i periodi di sospensione dal lavoro fra le stagioni. Per coloro cui, cessato il periodo di occupazione di 24 mesi, mancassero meno di 12 mesi al raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per la graduatoria A, il periodo di sospensione sarà pari a sei mesi, a meno che il sostegno al reddito non copra un periodo superiore. Terminati tali periodi di sospensione, a tali lavoratori potranno essere nuovamente offerti rapporti di impiego secondo l'ordine in graduatoria B. Al fine di facilitare la ricollocazione nel mercato del lavoro ordinario, tali lavoratori saranno inoltre inseriti da Agenzia del Lavoro in percorsi di politica attiva del lavoro nei periodi di non lavoro. Qualora non abbia esito positivo il/i tentativo/i di ricollocazione, gli stessi rimarranno in graduatoria al fine dell'assegnazione di eventuali ulteriori offerte di lavoro. I medesimi lavoratori potranno accedere alla graduatoria di cui al punto 10, secondo i criteri ivi contenuti, qualora privi di sostegno al reddito. Potranno inoltre

accedere alla graduatoria A qualora maturino i relativi requisiti contributivi di accesso, mediante uno o più rapporti di lavoro nel mercato del lavoro ordinario.

La partecipazione ai percorsi di politica attiva è obbligatoria pena la perdita di ulteriori occasioni lavorative e la segnalazione all'Inps per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La Commissione Provinciale per l'Impiego può autorizzare, su proposta dell'Assessore competente, in relazione alla specificità delle mansioni svolte, alla riservatezza delle informazioni trattate e alla necessità di un particolare rapporto fiduciario, deroghe rispetto alla durata massima complessiva di 24 mesi di impiego, entro il limite massimo di complessivi 48 mesi di lavoro. Può altresì stabilire, sempre entro il limite massimo di complessivi 48 mesi di lavoro, la durata dei contratti in relazione a specifiche tipologie di mansioni e/o ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa.

7) Entrata in vigore

I requisiti per l'accesso si applicano a tutti i lavoratori cessati dall'impiego dalla data di approvazione della presente deliberazione.

Le regole su domanda di accesso, condizioni per l'accesso, graduatorie, modalità di assunzione, limite di permanenza nel sistema si applicano a tutti i lavoratori che hanno cessato o cesseranno il sostegno al reddito dal primo semestre 2016 e successivi.

8) Regime transitorio

A. Per quanto concerne i **requisiti di accesso**:

restano ferme le regole previgenti alla deliberazione n. 357 della CPI di data 29 gennaio 2010 per i/le lavoratori/trici per i/le quali sono stati stipulati accordi di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità, ai sensi della legislazione vigente, che definiscono esuberi di personale, fino alla data del 30 giugno 2010. Per gli accordi stipulati tra il 1 luglio 2010 e il 31 gennaio 2012 valgono le regole della deliberazione della CPI n. 357.

Per i lavoratori inseriti in lista di mobilità ai sensi della legge n. 236/1993, a seguito di licenziamenti avvenuti entro il 31.01.2012, restano in vigore le regole della deliberazione n. 357 della CPI.

Per i lavoratori licenziati dal 01.02.2012 al 14.03.2013 o in base agli accordi di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità, ai sensi della legislazione vigente, che definiscono esuberi di personale, stipulati dal 01.02.2012 al 13 marzo 2013, restano in vigore le regole della deliberazione della CPI n. 374 del 2011.

Per i lavoratori licenziati dal 15 marzo 2013 al (data di e.i.v. della presente deliberazione), o in base agli accordi di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità, ai sensi della legislazione vigente, che definiscono esuberi di personale, stipulati dal 15 marzo 2013 al (data di e.i.v. della presente deliberazione), restano in vigore le regole della deliberazione della CPI n. 387 del 14 marzo 2013.

B. Per quanto attiene alle **modalità di assunzione e limite di permanenza nel sistema**, ai lavoratori che hanno già fatto domanda o sono stati già segnalati al SOVA alla data della presente deliberazione sulla base della deliberazione n. 387 della CPI non occupati a tempo indeterminato, cui manchi più di 5 anni alla pensione, saranno offerti rapporti di lavoro a termine, alle condizioni previste dalla medesima deliberazione n. 387 e dalle deliberazioni del Comitato per la mobilità attuative ed assicurando il principio di rotazione tra il personale occupato ed ancora disoccupato ivi contenuto. In particolare, al fine di garantire la rotazione dei dipendenti, chi è stato occupato in rapporti a termine per una durata complessiva pari a 24 mesi, non sarà oggetto di ulteriori rapporti a termine per una durata pari a 12 mesi. Per i lavoratori agricoli il periodo di sospensione è calcolato conteggiando i periodi di sospensione dal lavoro fra le stagioni. Per coloro cui, cessato il periodo di

occupazione di 24 mesi, mancassero meno di 12 mesi al raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per la graduatoria A, il periodo di sospensione sarà pari a sei mesi, a meno che il sostegno al reddito non copra un periodo superiore. Terminati tali periodi di sospensione, a tali lavoratori potranno essere nuovamente offerti rapporti di impiego secondo l'ordine in graduatoria B. Al fine di facilitare la ricollocazione nel mercato del lavoro ordinario, tali lavoratori saranno inoltre inseriti da Agenzia del Lavoro in percorsi di politica attiva del lavoro nei periodi di non lavoro, articolati sulla base della effettiva potenzialità di ricollocazione. Qualora non abbia esito positivo il/i tentativo/i di ricollocazione, gli stessi rimarranno in graduatoria al fine dell'assegnazione di eventuali ulteriori offerte di lavoro. I medesimi lavoratori potranno accedere alla graduatoria di cui al punto 10, secondo i criteri ivi contenuti, qualora privi di sostegno al reddito.

Potranno inoltre accedere alla graduatoria A, qualora maturino i relativi requisiti contributivi di accesso, mediante uno o più rapporti di lavoro nel mercato del lavoro ordinario.

La partecipazione ai percorsi di politica attiva è obbligatoria pena la perdita di ulteriori occasioni lavorative e la segnalazione all'Inps per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La Commissione Provinciale per l'Impiego può autorizzare, su proposta dell'Assessore competente, in relazione alla specificità delle mansioni svolte, alla riservatezza delle informazioni trattate e alla necessità di un particolare rapporto fiduciario, deroghe rispetto alla durata massima complessiva di 24 mesi di impiego, entro il limite massimo di complessivi 48 mesi di lavoro. Può altresì stabilire, sempre entro il limite massimo di complessivi 48 mesi di lavoro, la durata dei contratti in relazione a specifiche tipologie di mansioni e/o ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa.

9) Gruppo di lavoro per l'applicazione dei principi del collocamento mirato

Al fine di dare applicazione ai principi di collocamento mirato previsti dall'articolo 7, comma 1 bis, della LP 32/90, è costituito un apposito Gruppo di lavoro con funzioni di supporto al collocamento mirato stesso, composto da:

1. il dirigente del SOVA o un direttore da egli delegato, in qualità di Presidente;
2. uno o più funzionari del SOVA;
3. uno o più rappresentanti dei soggetti cui sono affidate le attività.

Il Gruppo di lavoro effettua colloqui individuali con i lavoratori segnalati al fine di raccogliere informazioni funzionali alla individuazione dei potenziali ambiti di lavoro previsti dall'articolo 2 della LP 32/90 e dalla deliberazione della G.P. n° 254/05 e ss.mm.

10) Assunzioni stagionali

Il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, per assicurare la funzionalità delle squadre di lavoro in tutti gli ambiti di attività socialmente utili, può riservare annualmente una quota di assunzioni di lavoratori da effettuare con contratto stagionale.

Possono fare domanda al Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale per assunzioni a carattere stagionale i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in stato di disoccupazione;
- essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi al momento della domanda o da 10 anni nel corso della vita purchè residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda;

- avere un'età anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per le donne e 53 per gli uomini; per i lavoratori iscritti alla lista di cui alla legge n. 68/1999, il requisito è di almeno 44 anni per le donne e 48 per gli uomini;

Non possono essere assunti con le modalità di cui al presente punto lavoratori che hanno fatto domanda di accesso ai sensi del punto 3 della presente deliberazione, fatto salvo quanto previsto ai punti 6 e 8 B.

Per i lavoratori di cui al presente punto viene adottato anche l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza di cui all'articolo 6 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3, secondo le modalità che saranno individuate con successiva deliberazione.

Ferma restando l'applicazione del principio del collocamento mirato, in relazione alle capacità psico-fisiche e attitudinali rispetto all'ambito lavorativo e alla capacità di raggiungere il luogo di lavoro, per la selezione dei lavoratori di cui al presente punto vengono adottati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) esperienza nelle attività di cui all'art. 2 della L.P. n. 32/90, maturata in precedenti assunzioni nel Progettone con giudizio positivo rilasciato dai Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa la prestazione lavorativa, o dichiarata esperienza nelle attività di cui all'art. 2 della L.P. n. 32/90, valutata dal gruppo di lavoro di cui al punto 9 e residenza nell'ambito della Comunità di Valle ove sono svolti i lavori;
- b) esperienza nelle attività di cui all'art. 2 della L.P. n. 32/90, maturata in precedenti assunzioni nel Progettone con giudizio positivo rilasciato dai Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa la prestazione lavorativa, o dichiarata esperienza nelle attività di cui all'art. 2 della L.P. n. 32/90 valutata dal gruppo di lavoro di cui al punto 9, non residenti in Comunità di Valle.

A parità di possesso delle caratteristiche di cui sopra, viene adottato, quale criterio di selezione, l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza di cui all'articolo 6 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3, secondo le modalità che saranno individuate con successiva deliberazione.

La scelta sarà effettuata sulla base dei sopra esposti criteri con la seguente procedura:

1. il Servizio, i Consorzi e le Cooperative congiuntamente effettuano una ricognizione puntuale dei posti di lavoro ancora disponibili;
2. sono valutate le domande di lavoro stagionale relative all'anno in corso, inoltrate al Servizio ed ai Consorzi;
3. il Servizio autorizzerà l'assunzione dei lavoratori stagionali in possesso dei requisiti previsti.

Viene riservata una quota fino ad un massimo di 30 assunzioni stagionali nell'arco dell'anno solare a favore di lavoratori che, alla data della presente deliberazione, hanno lavorato come capisquadra nell'ambito dei lavori socialmente utili o che hanno maturato esperienza e professionalità tali da coordinare una squadra di lavoro, anche se non in possesso dei requisiti di cui sopra.

11) Tavolo tecnico di confronto

E' istituito presso il SOVA un Tavolo tecnico di confronto con finalità consultive, composto dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative

a livello territoriale, dal Dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale o suo delegato e dai rappresentanti dei soggetti cui sono affidate le attività.

Il Dirigente del Servizio o un suo delegato informa il Tavolo, con cadenza quadrimestrale, riguardo la situazione occupazionale complessiva dei lavoratori assunti, con particolare riguardo all'andamento delle assunzioni relative alle graduatorie di cui al punto 4 e di cui al punto 10.

Il Tavolo può fornire indicazioni utili ad accrescere la qualità ed efficacia degli interventi.